

## **Revoca del ricovero in OPG per decorso della durata massima: un primo provvedimento**, di Gian Luigi Gatta

**Trib. Roma, 3 giugno 2014, B.M., Giud. Di Nicola**

1. Abbiamo segnalato nei giorni scorsi, [sulle pagine di questa Rivista](#), una rilevantissima novità introdotta dalla **l. 30 maggio 2014, n. 81** in sede di conversione del **d.l. 31 marzo 2014, n. 52**, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Con l'intento di porre fine al noto fenomeno degli 'ergastoli bianchi', la nuova legge prevede **un inedito termine di durata massima delle misure di sicurezza detentive**, fino a ieri, e da sempre, *indeterminate* nella durata massima e informate alla regola secondo cui la misura di sicurezza dura finché perdura la pericolosità sociale di chi vi è sottoposto.

Affatto diversa è invece la nuova regola prevista dall'art. 1, co. 1 *quater* d.l. n. 52/2014: la **durata delle misure di sicurezza detentive non può superare la durata massima della pena detentiva comminata per il reato commesso**: *“Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza [n.d.r.: le strutture che sostituiranno gli attuali OPG], non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo”*.

2. Con il provvedimento che può leggersi in allegato, il Tribunale di Roma, a pochi giorni dall'entrata in vigore della nuova disposizione, ne fa **una prima applicazione in relazione al ricovero in OPG**, disposto ai sensi dell'art. 206 c.p. a titolo di *misura di sicurezza provvisoria* (in un procedimento sospeso a seguito di un giudizio di legittimità costituzionale promosso dallo stesso Tribunale).

L'imputato - **“persona attualmente ad alta pericolosità sociale”** - è *ricoverato dall'ottobre del 2009 presso l'OPG* di Castiglione delle Stiviere. Nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Roma gli vengono contestati il delitto di lesioni dolose (art. 582 c.p.) - per avere **colpito con un punteruolo all'orecchio un vicino di casa**, provocandogli **lesioni** fortunatamente lievi - e la contravvenzione di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) - per avere nei giorni precedenti gettato dal balcone di casa (dal sesto piano) scatole di pasta, barattoli di pelati, bottiglie di passata di pomodoro, scatole di biscotti e confezioni di formaggio.

In applicazione dell'art. 1, co. 1 *quater* c.l. n. 52/2014 il Tribunale dichiara la **“cessazione di efficacia della misura”** e la **liberazione dell'internato**, se non detenuto ad altro titolo, dopo aver rilevato che:

a) **“la norma richiamata non prevede disposizioni diverse o transitorie nel caso in cui l'internato risulti ancora socialmente pericoloso”**;

b) **“in forza dell'art. 200, co. 2 c.p., e del principio del favor rei, essa trova immediata applicazione”**;

c) la misura è in esecuzione, nel caso di specie, da oltre quattro anni, e **il termine di durata massima è decorso**, “avuto riguardo ai reati contestati, la cui **pena edittale massima** è quella di tre anni di reclusione, calcolata ai sensi dell’art. 278 c.p.p. sul capo a) - lesioni personali: n.d.r. - ritenuto più grave, che esclude le aggravanti ordinarie (nel caso di specie, i motivi abbierti o futili e l’uso di un’arma: n.d.r.) e la continuazione”.

3. La decisione del Tribunale di Roma ci sembra corretta nella premessa e nell’esito: in essa troviamo conferma di quanto abbiamo sostenuto [in sede di primo commento alla novella legislativa](#), e cioè che in assenza di una disposizione transitoria *ad hoc*, **trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 200, co. 2 c.p.**, secondo cui “*se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa [dalla legge vigente al tempo della sua applicazione], si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione*”. Quest’ultima, salvo che si versi in ipotesi di delitto punito con l’ergastolo, prevede per l’appunto un termine di durata massima della misura di sicurezza detentiva, decorso il quale si impone al giudice la revoca della misura stessa.

Come abbiamo già sottolineato nel commentare la nuova disposizione applicata dal Tribunale di Roma, la prassi evidenzierà senz’altro *problemi applicativi relativamente all’individuazione del termine massimo di durata della misura di sicurezza*, anche e proprio in caso di concorso di reati. Un contributo in tal senso viene dal provvedimento qui segnalato: nel caso di specie è infatti venuta in rilievo l’ipotesi del **concorso tra un delitto** (le lesioni) **e una contravvenzione** (il getto pericoloso di cose): dal momento che, ai sensi dell’art. 222, co. 1 c.p., il ricovero in OPG non può essere disposto in relazione a una contravvenzione, il termine di durata massima della misura ci sembra debba essere individuato facendo riferimento al delitto. Non già perché rappresenta il reato più grave - come afferma il Tribunale - ma perché è l’unico a costituire il presupposto per l’applicazione della misura.

La decisione qui segnalata evidenzia inoltre almeno un ulteriore problema interpretativo, relativo al computo del termine di durata massima della misura di sicurezza detentiva: **quid iuris nel caso in cui l’esecuzione della medesima non sia stata ininterrotta, perché intervallata, come nel caso di specie, da periodi di tempo in libertà vigilata?** (rispettivamente, di cinque e di quattro mesi). Il Tribunale di Roma non ha tenuto conto, a quanto pare, di detti periodi; d’altra parte, se anche ne avesse tenuto conto, detraendoli dall’ammontare dei mesi trascorsi in esecuzione della misura detentiva, il termine massimo di durata della stessa (3 anni, nel caso di specie) sarebbe comunque decorso. Se così non fosse stato - se cioè **il tempo effettivamente trascorso in OPG, anche non continuativamente**, fosse risultato *inferiore* a tre anni - a noi pare che il Tribunale non avrebbe potuto affermare l’avvenuto decorso del termine di durata massima della misura detentiva.

4. Il Tribunale di Roma ordina dunque la liberazione di una persona “ad alta pericolosità sociale” - che risulta aver realizzato condotte violente anche all’interno dell’OPG - perché è la nuova legge a imporglielo. Nel farlo ritiene peraltro opportuno **segnalare a una serie di pubbliche autorità** - con **un distinto provvedimento** raggiungibile attraverso il link pubblicato in calce a questa nota - ineludibili e urgenti problemi di tutela della salute dell’interessato e della **sicurezza della collettività e della vittima**: il vicino di casa, in relazione al quale, come emerge da una perizia psichiatrica, “permangono deliri persecutori”. Sono problemi che non possono trovare soluzione per mano del giudice penale, tenuto ad applicare la legge e solo quella: come ha sottolineato la Corte di Cassazione, il principio di legalità delle misure di sicurezza (artt. 25, co. 3 Cost e 199 c.p.) preclude l’adozione di misure di sicurezza atipiche<sup>[1]</sup>. D’altra parte, anche a voler applicare ‘a maglie

larghe' la disciplina della **libertà vigilata** (come in più occasioni si è fatto nell'ultimo decennio, dopo che con la sentenza n. 253 del 2003 la Corte costituzionale ha spezzato l'automatismo nell'applicazione del ricovero in OPG per gli infermi di mente), ***“non esistono nel Lazio - osserva il Tribunale - comunità terapeutiche ad alta protezione con le caratteristiche necessarie per contenere o curare un soggetto come l'imputato, all'eventuale fine di applicare la misura non detentiva della libertà vigilata”***.

\*\*\*

Trova dunque conferma, in questo primo provvedimento del Tribunale di Roma, una conclusione che ci è sembrata subito evidente: con la disposizione inserita estemporaneamente nella legge di conversione del d.l. n. 52/2014 si è sì risolto il problema dell'ergastolo bianco, ma se ne sono creati di nuovi ed altrettanto gravi, la cui soluzione implica forse un ripensamento della stessa ragion d'essere del doppio binario (pene-misure di sicurezza) e l'approntamento, urgente, di misure non detentive che soddisfino le esigenze di cura e di controllo della pericolosità sociale.

Per il provvedimento del Tribunale di Roma clicca sotto su 'download documento'

[Per il provvedimento contestualmente indirizzato dal Tribunale di Roma ad alcune autorità pubbliche clicca qui.](#)

---

[1] V. ad esempio, Cass. Sez.II, 17 giugno 2010, n. 34453, Porru, CED 248193: “il giudice che in concreto ritenga adeguata una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario deve necessariamente fare riferimento alle misure di sicurezza sì come previste e disciplinate dalla legge, e non può sottoporre il prosciolto a una misura il cui contenuto attuativo sia difforme dalla previsione legale. (Fattispecie in cui il giudice aveva disposto, nei confronti del prosciolto per infermità di /mente, la misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di cura e di custodia fissando la durata di anni due, tipica della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario)”



## TRIBUNALE DI ROMA

## VIII SEZIONE PENALE

La giudice  
Paola Di Nicola

Letti gli atti del processo penale RG Trib. 20433/2011 nei confronti di **B. M.**, nato a Roma il [omissis], imputato dei seguenti reati:

"articoli 582 e 585, primo e secondo comma numero 2, 585 in relazione agli articoli 577, primo comma numero 4 e 61 numero 1 codice penale, per avere cagionato a D. E., colpendolo con un punteruolo, lesioni personali consistite in *ferita lacero contusa padiglione auricolare regione parietale sinistra* e giudicate guaribili in giorni due.

In Roma il giorno 21 agosto 2009

Del reato previsto e punito dall'articolo 674 codice penale per avere gettato dal balcone del sesto piano dello stabile sito in Roma, via [omissis], numeri 97, 103 e 105, creando una situazione di concreto pericolo, oggetti atti a recare offesa o molestie alle persone, quali scatola di pasta, barattoli di pelati, bottiglie di passata di pomodoro, scatole di biscotti e confezioni di formaggio.

In Roma il giorno 19 20 agosto 2009";

premesso che il presente fascicolo processuale risulta inviato alla Corte Costituzionale avendo questa giudice sollevato questione di costituzionalità con ordinanza del 29/11/2013;

dato atto che B. M., **persona attualmente ad alta pericolosità sociale**, si trova sottoposto, per questo processo, in misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario a decorrere dal 3 ottobre 2009 (con alcuni intervalli di tempo di libertà vigilata dal 20/5/2011 al 10/10/2011 e dal 19/4/2012 al 17/8/2012);

dato atto che B. dal 15 ottobre 2012 è stato trasferito, su espressa istanza di questa giudice, presso l'OPG di Castiglion delle Stiviere;

dato atto di avere acquisito in data odierna lo stato di esecuzione relativo al B. presso l'Ufficio del Pm di Roma nonché la sua posizione giuridica come risultante al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

rilevato che dallo stato di esecuzione risulta che B. M. è sottoposto **anche** ad altra misura di sicurezza provvisoria, emessa il 14 maggio 2014 dal Gip di Roma nel procedimento n. RG GIP 14340/2009;

dato atto dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (approvata definitivamente il 28 maggio 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 125 del 31/5/2014) recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari il cui articolo 1 comma 1 *quater* prevede:

*"Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo";*

rilevato che la norma richiamata non prevede disposizioni diverse o transitorie nel caso in cui l'internato risulti ancora SOCIALMENTE PERICOLOSO, come nel caso di specie, cosicché, in forza dell'art. 200 comma 2 cp e del principio *tempus regit actum* in essa contenuto, oltre che del principio del *favor rei*, essa trova immediata applicazione, tanto da determinare **la declaratoria di cessazione di efficacia della misura di sicurezza provvisoria** emessa nel presente procedimento nei confronti di Bijanzadeh, avuto riguardo ai titoli di reato contestati (vedi *supra*), la cui pena edittale massima è quella di tre anni di reclusione, calcolata ai sensi dell'art. 278 cpp sul capo a) ritenuto più grave, che esclude le aggravanti ordinarie e la continuazione, in quanto detti termini sono ampiamente decorsi;

ritenuto che se da un lato si impone al giudice l'immediata applicazione della citata disposizione, dall'altra vi sono univoci elementi per ritenere che nel caso B. esca dall'OPG di Castiglione delle Stiviere possa essere messa a repentaglio sia la tutela del suo diritto alla salute, sia la sicurezza della collettività rispetto alla sua attuale accertata **ALTISSIMA PERICOLOSITÀ SOCIALE** (si veda pag. 32 dell'elaborato peritale del Dottor Rocchini), in quanto il perito ha espressamente rappresentato che **non esistono nel Lazio Comunità terapeutiche ad alta protezione con le caratteristiche necessarie per contenere o curare un soggetto come il Bijanzadeh, all'eventuale fine di applicare la misura non detentiva della libertà vigilata;**

#### **PQM**

Visti gli artt. 200 comma 2 cp e la legge n. 125 del 31/5/2014 di conversione del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

#### **DICHIARA**

la cessazione di efficacia della misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario emessa nel processo penale RG Trib. 20433/2011 nei confronti di B. M., nato a Roma il [omissis] e ne dispone la liberazione se non detenuto per altro.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza

Roma, 3 giugno 2014

La giudice

Paola Di Nicola